

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A

Il Consiglio Federale

- Visti il Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012 ed il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012,
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. ANDRIA BAT S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per il seguente motivo:
 - mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- vista la comunicazione in data 11 luglio 2012, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società A.S. ANDRIA BAT S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Prima Divisione 2012/2013;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.S. ANDRIA BAT S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- preso atto delle comunicazioni in data 11 luglio 2012, con le quali la Commissione Criteri Infrastrutturali e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, ciascuna per quanto di competenza, hanno informato la società ANDRIA BAT s.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti di cui al Titolo II e Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società A.S. ANDRIA BAT S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2012/2013, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2012/2013).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete